

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

**Consorzio del Mincio - Ente di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica - Mantova
Statuto approvato con deliberazione di Giunta regionale
8 novembre 2013 - n. X/914**

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRESORIO - PERIMETRO

- Art. 1 - Natura giuridica - sede
- Art. 2 - Finalità e compiti del Consorzio
- Art. 3 - Elementi costitutivi del Consorzio
- Art. 4 - Comprensorio e perimetro consorziale
- Art. 5 - Catasto delle utenze
- Art. 6 - Contribuenza
- Art. 7 - Disciplina delle utenze - polizia idraulica

CAPO II
ORGANI E UFFICI

- Art. 8 - Organi del Consorzio

SEZIONE I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 - Rappresentanza
- Art. 11 - Modalità di designazione
- Art. 12 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 13 - Attribuzioni e funzioni
- Art. 14 - Convocazione

SEZIONE II
PRESIDENZA

- Art. 15 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 16 - Funzioni del Presidente
- Art. 17 - Funzioni del Vice Presidente

SEZIONE III
COMITATO ESECUTIVO

- Art. 18 - Funzioni

SEZIONE IV
REVISORE DEI CONTI

- Art. 19 - Funzioni

SEZIONE V
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI DI ALTRE UTENZE DI DERIVAZIONE IDRICA

- Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 21 - Attribuzione dei voti
- Art. 22 - Svolgimento dell'Assemblea - Elezione

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 23 - Accettazione delle cariche
- Art. 24 - Inizio delle cariche
- Art. 25 - Durata delle cariche
- Art. 26 - Dimissione dalle cariche
- Art. 27 - Decadenza dalle cariche
- Art. 28 - Vacanza delle cariche e sostituzioni
- Art. 29 - Indennità di carica, compensi e rimborso spese

- Art. 30 - Validità delle adunanze
- Art. 31 - Intervento alle sedute di Funzionari e di estranei
- Art. 32 - Astensioni - conflitto di interessi
- Art. 33 - Votazioni
- Art. 34 - Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 35 - Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime
- Art. 36 - Accesso ai documenti amministrativi

SEZIONE VII
UFFICI

- Art. 37 - Organizzazione degli uffici
- Art. 38 - Funzioni e responsabilità
- Art. 39 - Gestione uffici
- Art. 40 - Responsabilità dei procedimenti

SEZIONE VIII
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

- Art. 41 - Esercizio finanziario
- Art. 42 - Bilancio di previsione
- Art. 43 - Conto consuntivo

SEZIONE IX
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

- Art. 44 - Classifica provvisoria e definitiva

SEZIONE X
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 45 - Riscossione
- Art. 46 - Ricorsi
- Art. 47 - Servizio di tesoreria e cassa

SEZIONE XI
REGOLAMENTI

- Art. 48 - Materie

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRESORIO - PERIMETRO

**Art. 1
Natura giuridica - Sede**

Il consorzio del Mincio è stato costituito giuridicamente come Consorzio Irriguo in base alla deliberazione della Assemblea generale degli interessati convocata il 3 agosto 1930 in forza del Decreto Prefettizio 12 luglio 1930; con r.d. 29 dicembre 1930 è stato riconosciuto come «Consorzio Irriguo del Mincio», con sede in Mantova, ai sensi del r.d. 13 agosto 1926 n. 1907.

Con successivo d.m. 11 aprile 1940 n. 535 al «Consorzio Irriguo del Mincio» è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica, ai sensi dell'art. 114 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215.

Con d.p.r. 21 giugno 1955 n. 941 il «Consorzio di bonifica del Mincio» è stato autorizzato ad assumere le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica, a norma delle disposizioni contenute nel Capo II del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica e nel fiume Mincio e nei corsi d'acqua in genere interessanti il territorio consorziale.

All'Ente, già di bonifica ai sensi del citato art. 114 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica di secondo grado in base all'art. 37 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 5 del 14 gennaio 1995 e successivamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. a), l.r. 16 giugno 2003, n. 7, che ha abrogato l'intero provvedimento a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL.

In forza dei sopra indicati provvedimenti l'Organismo ha assunto la qualifica e la denominazione di «**Consorzio del Mincio - Ente di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica**».

L'Ente è retto dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge regionali e statali. Il Consorzio, ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008, ha sede legale in Mantova.

Art. 2

Finalità e compiti del consorzio

Il Consorzio del Mincio ha per scopo fondamentale la tutela organica degli interessi presenti e futuri dell'irrigazione e dell'industria, aventi rapporto con le acque del lago di Garda e del fiume Mincio.

Ai fini della difesa del suolo, di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso plurimo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari (art. 80 della l.r. 31/2008) ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Per conseguire tale finalità interverrà nei modi più efficaci, affinché l'esercizio della regolazione del lago di Garda e la ripartizione delle disponibilità d'acqua risultino il più rispondenti alle esigenze delle utilizzazioni idriche; svolgerà ogni azione per la tutela degli usi irrigui ed industriali in atto, promuovendone di nuovi; esplicherà la propria attività per coordinare e disciplinare l'esercizio dell'utilizzazione delle acque disponibili secondo il preminente interesse generale, mediante opportuna pianificazione volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse.

Nell'interesse dei propri consorziati l'Ente potrà chiedere concessioni riguardanti l'esecuzione di opere per la difesa delle sponde del lago di Garda, del suo emissario e relative zone rivierasche, che fossero minacciate dalle piene o compromesse dai livelli minimi di regolazione, qualora non vi provvedano direttamente lo Stato e la Regione, nonché per mantenere in efficienza, migliorare ed adeguare a nuove esigenze le opere idrauliche di regolazione e di derivazione dal fiume Mincio.

In particolare provvede:

- a) all'elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano regionale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
- b) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indicate nell'art. 80 l.r. 31/2008;
- c) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sui canali consortili e di approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- d) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calamitosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
- e) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- f) ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, e, qualora autorizzati, di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colto ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;
- g) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- h) alla realizzazione di opere di protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

- i) all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;
- j) alla promozione di iniziative ed adozione di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;
- k) all'espressione di parere sulle istanze di concessione di derivazioni d'acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio;
- l) all'espressione di parere previsto dall'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava;
- m) a vigilare sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e del piano di riordino irriguo. Nell'espletamento di tale compito il Consorzio tiene informata la Regione Lombardia sull'attuazione dei suddetti piani e concorda, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi;
- n) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;
- o) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuzione nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;
- p) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- q) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPO, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.
- r) a svolgere, su affidamento da parte delle autorità competenti, le funzioni di Ente regolatore del sistema idrico Garda-Mincio.

Art. 3

Elementi costitutivi del consorzio

Il Consorzio del Mincio è costituito dai soggetti pubblici e privati che legittimamente utilizzino acque derivate dal lago di Garda e/o dal fiume Mincio.

L'appartenenza al Consorzio è determinata dalle adesioni volontarie o coattive indicate nell'atto costitutivo 3 agosto 1930 riconosciuto con r.d. 29 dicembre 1930 a sensi del r.d.l. 13 agosto 1926 n. 1907, e da successive adesioni intervenute in base a specifiche norme statutarie, per nuove derivazioni d'acqua autorizzate posteriormente all'atto costitutivo. L'appartenenza al Consorzio è comunque determinata dal provvedimento di concessione oppure dall'effettiva utilizzazione idrica che dovesse precedere il provvedimento, nonché dalla presenza di un reale beneficio, conseguito dall'utenza, riconducibile all'attività del Consorzio.

In particolare fanno parte del Consorzio del Mincio i Consorzi di bonifica di I grado Garda Chiese e Territori del Mincio.

Art. 4

Comprensorio e perimetro consorziale

Il comprensorio del Consorzio del Mincio si estende sui territori e sui beni immobili di competenza delle persone fisiche e giuridiche titolari di derivazioni d'acqua, per uso irriguo, industriale e diverso, dal sistema Garda-Mincio o da canali da esso derivati, come risultano dalle adesioni volontarie o coattive indicate dall'atto costitutivo 3 agosto 1930 riconosciuto con R.D. 29 dicembre 1930 ai sensi del R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1907 e da successive adesioni intervenute, in base a specifiche norme statutarie, per nuove derivazioni d'acqua regolarmente autorizzate successivamente all'atto costitutivo.

Perciò il perimetro è determinato dai limiti dei territori asserviti da concessioni d'acqua derivanti dal sistema Garda-Mincio.

Attualmente la superficie territoriale del comprensorio del Consorzio del Mincio risulta di Ha 112.000 in cifra tonda ed abbraccia, in tutto o in parte, il territorio di 38 Comuni in provincia di Mantova e 3 in provincia di Verona.

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

Art. 5
Catasto delle utenze

Il catasto consorziale individua i consorziati come specificato al precedente art. 3; per ciascuno di essi sono riportati i dati caratteristici dell'utenza o delle utenze di cui sono titolari, intendendosi per «utenza» ogni singola e distinta derivazione diretta di acque, i gradi di contribuzione. Per i Consorzi di bonifica associati, oltre ai dati di cui sopra, viene riportata sia l'intera superficie del comprensorio quanto la porzione del medesimo servita dalle acque del sistema Garda-Mincio.

Gli uffici consorziali compilano e tengono costantemente aggiornato il catasto.

Il catasto contiene per ogni consorziato oltre i citati dati caratteristici, quali risultano dagli atti di concessione o dai catasti provinciali del Ministero delle Finanze di cui all'art. 5 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, anche i dati relativi ai quantitativi d'acqua effettivamente derivata da ogni singola utenza, accertati nell'ultimo triennio.

Per i soli consorziati privati (persone fisiche e collettive di natura giuridica privata), oltre i dati sopra indicati, saranno annotati nel catasto gli estratti catastali degli immobili agricoli ed extra agricoli di rispettiva proprietà serviti dalle dette utenze.

I consorziati sono tenuti a notificare al Consorzio i dati necessari per la compilazione del catasto nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consorziale.

Art. 6
Contribuzione

Per la gestione del Consorzio e per l'adempimento delle finalità istituzionali indicate al precedente art. 2, vengono imposti contributi a carico dei consorziati con una ripartizione effettuata in ragione della tutela delle risorse idriche e dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili, in rapporto all'attività che svolge il Consorzio, sulla base di deliberazione annuale di riparto ai sensi dell'art. 90 comma 6 della l.r. 31/2008.

Art. 7
Disciplina delle utenze - Polizia idraulica

Ciascun consorziato, oltre ad essere responsabile a termine di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime delle acque ed in generale che contravenga alle disposizioni consorziali, ancorché le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti od aventi causa.

In caso di carenza d'acqua ed in pendenza dell'eventuale intervento della Regione Lombardia, in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 43 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, il Consorzio potrà disporre un riparto contingente delle acque disponibili sulla base di analoghe proposte del proprio ufficio debitamente confermate dal Presidente.

 CAPO II
ORGANI E UFFICI

Art. 8
Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

SEZIONE I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9
Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri di cui:

- a) n. 8 componenti designati dai Consorzi di bonifica di I grado;
- b) n. 2 componenti designati in rappresentanza dei titolari di impianti idroelettrici;
- c) n. 1 componente eletto dall'assemblea dei consorziati titolari di altre utenze industriali ed agricole;
- d) n. 1 componente designato dalla Regione.

Art. 10
Rappresentanza

I componenti il Consiglio di Amministrazione verranno designati come segue:

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei Consorzi di bonifica di I grado vengono attribuiti secondo quanto previsto al punto 2.20, allegato A della d.g.r. n. 3399 del 9 maggio 2012. Tali componenti sono correlati alla superficie territoriale complessiva, al numero totale di utenti iscritti a ruolo per importo superiore alla soglia di economicità e all'ammontare dei contributi versati nell'ultimo esercizio finanziario al Consorzio di II grado, con un minimo di 1 ed un massimo di 4 consiglieri per ogni Consorzio. In particolare:
 - a. n. 4 componenti designati dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, di cui n. 3 scelti tra i membri del proprio C.d.A. ai quali si aggiunge di diritto il Presidente in carica;
 - b. n. 4 componenti designati dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, di cui n. 3 scelti tra i membri del proprio C.d.A. ai quali si aggiunge di diritto il Presidente in carica;
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei produttori idroelettrici vengono attribuiti ai singoli soggetti in base all'ammontare dei contributi versati nell'ultimo esercizio finanziario al Consorzio di II grado;
3. Il componente il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei rimanenti consorziati viene eletto dall'assemblea degli stessi. Per l'individuazione dei criteri di nomina di tale componente si rimanda a quanto stabilito dal regolamento elettorale consortile.

Qualora un soggetto fosse titolare di concessione di derivazione sia per uso irriguo che idroelettrico o altro, questi potrà essere rappresentato solamente in una delle categorie sopra riportate e precisamente in quella per la quale versa al Consorzio del Mincio il contributo maggiore.

I nuovi utenti consorziati non hanno diritto di rappresentanza nel Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nel catasto di cui al precedente art. 5.

Art. 11
Modalità di designazione

I rappresentanti dei Consorzi di bonifica di I grado non di diritto saranno nominati dai competenti organi statutari almeno 30 gg. prima del termine di scadenza della tornata amministrativa del presente Consorzio o, nel caso, entro trenta giorni dall'approvazione regionale dello statuto. I Consorzi di primo grado comunicano a mezzo PEC al Consorzio del Mincio i nominativi dei propri rappresentanti entro i successivi otto giorni.

I rappresentanti dei consorziati titolari di impianti idroelettrici saranno nominati entro lo stesso termine dai competenti organi amministrativi dei singoli soggetti, previo comunicazione da parte del Consorzio del numero di Consiglieri attribuiti.

Nelle more di designazione del delegato regionale, il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare dalla data in cui tutti gli altri rappresentanti si siano insediati.

Art. 12
ineleggibilità e incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente nonché dal regolamento elettorale consortile.

Art. 13
Attribuzioni e funzioni

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente nonché il terzo membro del Comitato Esecutivo, composto come previsto dal successivo art. 18;
- b) fissare la data delle elezioni per l'assemblea di cui al precedente art. 10, e dare mandato al Presidente per l'approvazione dell'elenco aventi diritto al voto e per le convocazioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2 terzi dei componenti assegnati lo statuto e le modifiche statutarie;

- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica, il piano di riordino irriguo e i progetti attuativi;
- f) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- g) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- h) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile dei servizi consortili;
- i) fissare eventuali indennità di carica per i membri del Comitato Esecutivo;
- j) fissare il compenso del Revisore dei conti;
- k) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
 - l) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
 - l) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- m) deliberare l'assunzione di mutui;
- n) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- o) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- p) adottare il regolamento sul procedimento elettorale;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore Unico, avvalendosi di norma di dirigente dei Consorzi di I grado di cui all'art. 10, e fissare il suo compenso;
- s) autorizzare il Direttore Unico ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- t) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- u) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché alle eventuali transazioni;
- v) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio;
- w) la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
- x) deliberare le contro deduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;
- y) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto;
- z) deliberare l'istituzione di seggi elettorali provvedendo alla nomina dei componenti;
- aa) deliberare l'accettazione delle liste dei candidati e la proclamazione degli eletti;
- bb) determinare i casi specifici di indifferibilità ed urgenza in cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 14

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di tre volte all'anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo.

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita via posta elettronica certificata (PEC) o con mezzi telematici.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma sino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri e del Revisore dei conti.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiama, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita ad una successiva seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, per la seduta di insediamento, è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalla data delle elezioni, ed è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

SEZIONE II PRESIDENZA

Art. 15

Elezione del Presidente e del vice Presidente

Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti. Un consigliere non può ricoprire la carica di Presidente per due mandati consecutivi.

Art. 16

Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti, in particolare:

- a) convoca l'assemblea dei consorziati e approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- c) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- d) sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- e) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa approvazione del Consiglio e del parere positivo del revisore dei conti;
- f) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
- g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- h) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - i) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
 - j) assume in caso di indifferibilità e urgenza, le delibere di variazione del bilancio preventivo da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i successivi 30 giorni.

Art. 17

Funzioni del vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, anche mediante l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice presidente, le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato Esecutivo.

SEZIONE III COMITATO ESECUTIVO

Art. 18

Funzioni

Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal terzo Consigliere di cui all'art. 13 lettera a), formula

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

proposte ed esprime pareri in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore Unico;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

SEZIONE IV REVISORE DEI CONTI

Art. 19 Funzioni

Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio della Regione Lombardia:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dal Direttore, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

SEZIONE V ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI DI ALTRE UTENZE DI DERIVAZIONE IDRICA

Art. 20 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei consorziati prevista all'art. 10, punto 3, si svolgerà separatamente presso la sede del Consorzio e sarà convocata dal Presidente in carica, su delibera del Consiglio di Amministrazione, entro lo stesso termine indicato all'art. 11.

L'avviso di convocazione per la partecipazione all'Assemblea verrà trasmesso ai consorziati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, da spedire almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso dovrà indicare la data e l'ora di convocazione e la fascia di appartenenza.

Art. 21 Attribuzione dei Voti

Agli aventi diritto al voto verrà attribuito un numero di voti, con riferimento ai gradi di contribuzione risultanti dai ruoli dell'esercizio in corso al momento delle elezioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento elettorale consortile.

I reclami contro l'attribuzione dei voti dovranno essere diretti al Presidente mediante raccomandata A.R. entro i 20 giorni precedenti la data delle elezioni. Il Presidente si pronuncerà sui reclami con motivato provvedimento da comunicare ai ricorrenti almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 22 Svolgimento dell'assemblea - Elezione

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consorzio con l'assistenza del segretario e di due scrutatori designati dall'Assemblea stessa prima dell'inizio delle operazioni.

Le operazioni di voto inizieranno e si chiuderanno nei termini prestabiliti.

Ad ogni avente diritto al voto verrà distribuito un numero di schede di valore unitario pari al numero di voti assegnato; su ogni scheda potrà essere votato un solo candidato.

Lo scrutinio avrà luogo immediatamente.

Risulteranno eletti dall'Assemblea i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Ove permanga la parità si intenderà eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione.

Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

La proclamazione degli eletti verrà effettuata dal Presidente entro 8 giorni dalla data dell'ultima Assemblea.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23 Accettazione delle cariche

L'elezione del Consiglio d'Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2 ed il termine di cui al II grado comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciataro non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 24 Inizio delle cariche

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, il Presidente ed il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 23.

Art. 25 Durata delle cariche

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 23, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 26 Dimissioni dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata e hanno effetto immediato.

Art. 27 Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità/compatibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità/incompatibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 32.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 28

Vacanza delle cariche e sostituzioni

Quando il Presidente, il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora cessino dalla carica i membri designati del C.d.A. dovranno essere nominati o sostituiti entro trenta giorni dalla segnalazione del Presidente che dovrà a sua volta essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza.

Qualora il componente il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea cessi dalla carica, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo della rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, provvede a nuova nomina.

I nuovi nominati o eletti rimangono in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 29

Indennità di carica, compensi e rimborso spese

Al Presidente, al Vice Presidente e al terzo membro del Comitato esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica.

A tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 30

Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario in seconda convocazione l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vicepresidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Comitato esecutivo si esprime con la presenza di almeno due componenti.

Art. 31

Intervento alle sedute di funzionari e di estranei

Il Direttore del Consorzio e il Segretario Verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette anche altri funzionari del Consorzio od estranei, al fine di fornire chiarimenti su determinati problemi.

Qualora portatori di interesse, previo richiesta scritta al Consorzio, potranno intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione i Presidenti, o altri Amministratori delegati, di altri consorzi di bonifica di I grado territorialmente confinanti, ivi compreso il Consorzio di Bonifica Veronese, diversi da quelli indicati all'art. 3. La richiesta andrà rinnovata ad ogni mandato.

Art. 32

Astensioni - Conflitto d'interesse

Il componente del Consiglio d'Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 33

Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 32 comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 34

Verbale delle adunanze del consiglio di amministrazione

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 35

Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime

Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e/o dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del Consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione Lombardia, acquistano efficacia dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Gli allegati, oggetto di approvazione dei provvedimenti, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

I provvedimenti che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

Avverso le deliberazioni degli organi e gli atti di determinazione dirigenziale gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

Art. 36

Accesso ai documenti amministrativi

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

SEZIONE VII
UFFICI**Art. 37****Organizzazione degli uffici**

L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile, approvato dal Consiglio su proposta del Comitato esecutivo, che in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio ed in funzione degli uffici di cui al comma seguente, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 38**Funzioni e responsabilità**

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione tecnico/amministrativa è attribuita al Direttore Unico, che si avvale del personale a disposizione.

Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare mentre il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 39**Gestione uffici**

La gestione tecnico/amministrativa è attribuita al Direttore Unico sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione ed è esercitata in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.

Di norma il Direttore Unico è Dirigente di uno dei consorzi di I grado di cui all'art. 3. In questo caso il Consorzio del Mincio si avvale dello stesso corrispondendo al relativo Consorzio di I grado un rimborso spese deliberato dal Consiglio d'Amministrazione (art. 13 lettera r)).

Spetta al Direttore la direzione dei servizi secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento sullo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

Spetta al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

Spettano al direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
- b) la stipula di contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e la proposta di assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi
- d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
- g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

Il direttore gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 40**Responsabilità dei procedimenti**

Il Consiglio d'Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al Direttore Unico.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

SEZIONE VIII

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 41**Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 42**Bilancio di previsione**

Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 43**Conto consuntivo**

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

SEZIONE IX
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 44

Classifica provvisoria e definitiva

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione delle attività, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Fino a quando non verrà istituita una nuova classifica rimane in vigore la classifica provvisoria per la ripartizione dei contributi consorziali approvata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 14 gennaio 1943 n. 6399 Div. II con l'integrazione, per le utenze industriali diverse dalle idroelettriche o idromotrici, di cui la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 1959 n. 380.

SEZIONE X
RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 45

Riscossione

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 46

Ricorsi

Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro l'iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 47

Servizi di tesoreria e cassa

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto Bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE XI
REGOLAMENTI

Art. 48

Materie

Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento degli uffici per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto;
- c) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento ai sensi della legislazione vigente.